



Regione Marche

Allegato 1



**Criteri e modalità attuative
generali del Programma di
Sviluppo Rurale
2014 – 2022**

Reg. (CE) n. 1305/2013

Sottomisura 14.1 “Pagamenti per il benessere degli animali”

Sommario

1. <u>Condizioni di ammissibilità</u>	3
1.1 <u>Condizioni relative del soggetto richiedente</u>	3
1.2 <u>Condizioni relative all'impresa</u>	3
1.3 <u>Condizioni relative al progetto</u>	3
2. <u>Tipologia dell'intervento</u>	3
3. <u>Spese ammissibili e non ammissibili</u>	6
3.1 <u>Spese ammissibili</u>	6
3.2 <u>Spese non ammissibili</u>	6
4. <u>Criteri di sostegno</u>	6
4.1 <u>Attribuzione dei punteggi di priorità</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. <u>Importi ed aliquote di sostegno</u>	6
5.1 <u>Importo massimo del sostegno</u>	6
6. <u>Dotazione finanziaria del bando</u>	8

1. Condizioni di ammissibilità

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

I destinatari del bando sono agricoltori singoli o associati, in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

1.2 Condizioni relative all'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda di sostegno deve:

1. avere consistenza media annua, per singola specie bovina, ovicaprina e suina, non inferiore a 5 UBA nelle zone di montagna e 10 UBA nelle altre zone;

La possibilità di adesione per le imprese già finanziate con i precedenti bandi della Sottomisura 14.1 è sottoposta a condizione sospensiva in quanto compresa tra le modifiche del PSR sottoposte ad approvazione dei servizi comunitari e del Consiglio Regionale.

1.3 Condizioni relative al progetto

Il progetto aziendale deve prevedere:

1. l'impegno ad allevare per almeno un periodo di 2 anni tutti gli animali di una o più specie di cui al punto precedente;
2. l'impegno ad apportare miglioramenti alle condizioni di benessere animale del proprio allevamento; sono inoltre consentiti nuovi impegni per il mantenimento dell'intervento a favore degli allevatori che hanno beneficiato in precedenza dell'aiuto.

2. Tipologia dell'intervento

Gli impegni volontari assunti dagli allevatori per migliorare il benessere degli animali debbono:

- andare al di là dei requisiti obbligatori
- migliorano/ mantengono i metodi di produzione negli allevamenti delle specie bovina, ovicaprina e suina con attitudine alla produzione di carne e latte nei seguenti settori così come definiti dall'art. 10 del Regolamento delegato n. 807/2014 della Commissione:
 - Azione 1: acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento;
 - Azione 2: ammodernamento delle condizioni di stabulazione, come le maggiori disponibilità di spazio, pavimentazioni adeguate agli animali allevati, materiali di arricchimento tendenti al miglioramento degli aspetti comportamentali e luce naturale;
 - Azione 3: consentire l'accesso all'esterno;
 - Azione 4: pratiche che evitano mutilazione e/o la castrazione degli animali, o in casi specifici l'uso di anestetici, analgesici e farmaci anti-infiammatori quando è necessaria la mutilazione o la castrazione.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno biennale.

I principali impegni sono descritti di seguito.

1. Bovino da carne

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura;
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- passaggio dal sistema di allevamento a posta fissa a quello a stabulazione libera;
- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamenti due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) consentire l'accesso all'aperto.

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs. n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

2. Bovino da latte

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (controllo analitico due volte l'anno su mangimi e mais da granella);
- corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette;
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- passaggio dal sistema di allevamento a posta fissa a quello a stabulazione libera;
- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamenti due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) consentire l'accesso all'aperto

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

3. Ovicaprino (attitudine carne e latte)

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (controllo analitico due volte l'anno su mangimi e mais da granella);
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale. - corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamenti due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno).

Azione 3) consentire l'accesso all'aperto

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

4. Suino

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura;
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (controllo analitico due volte l'anno su mangimi e mais da granella);
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale. - utilizzo di lettiera permanente con materiale idoneo (impagliamenti due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) consentire l'accesso all'aperto.

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;

- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs. n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

3. Spese ammissibili e non ammissibili

3.1 Spese ammissibili

Il sostegno è calcolato ad UBA per le UBA verificate nella BDN, fino ad un max di 100 UBA/anno, fermo restando l'obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda della stessa specie oggetto di contributo.

Nel caso in cui l'impresa detiene animali di più specie, il sostegno può essere corrisposto per ogni specie (bovina da carne, bovina da latte, ovicaprina attitudine carne e latte e suina) nel limite di 100 UBA/anno sopra indicato.

3.2 Spese non ammissibili

Il sostegno non è concesso;

- per le UBA eccedenti il limite di 100 UBA/anno per azienda,

Il periodo di impegno è pari a due anni (2) e partire dalla data del **15/05/2023**.

4. Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi del l'articolo 49 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (modifica sottoposta a condizione sospensiva in quanto tra le modifiche del PSR sottoposte ad approvazione dei servizi comunitari e del Consiglio Regionale).

5. Importi ed aliquote di sostegno

5.1 Importo massimo del sostegno

Il premio è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati e dichiarati, espressi in animali in unità di bestiame adulto (UBA) secondo la seguente tabella di conversione:

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0 UBA
---	---------

Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovicaprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA

L'importo del premio Euro/UBA, fino ad un max di 100 UBA/anno fermo restando l'obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda della stessa specie oggetto di contributo, corrisponde a quanto sotto riportato

Specie e attitudine	Azione 1 Acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento (€/UBA/anno)	Azione 2 Ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale (€/UBA/anno)	Azione 3 Consentire l'accesso all'aperto (€/UBA/anno)	Azione 4 Uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione (€/UBA/anno)
Bovino da carne	184	125	131	16
Bovino da latte	213	125	131	16
Ovicaprino attitudine carne e latte	98	54	57	16
Suino	69	6	21	9

Specie e attitudine	1 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 e 4 (€/UBA/anno)	2 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 +2 + 4 (passaggio dall'allevamento a posta fissa alla stabulazione libera in box/paddock) (€/UBA/anno)	3 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 + 3 +4 (passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo con pascolo nel periodo primaverile-estivo) (€/UBA/anno)
Bovino da carne	200	325	331
Bovino da latte	229	354	361
Ovicaprino attitudine carne e latte	114	168	171
Suino	78	84	99

Le seguenti modifiche sono sottoposte a condizione sospensiva in quanto tra le modifiche del PSR sottoposte ad approvazione dei servizi comunitari e del Consiglio Regionale:

- Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 40%.
- Nel caso in cui il beneficiario acceda alle azioni dell'Ecoschema 1 livello 2 per i capi "bovini" e/o "suini", sugli stessi capi non verrà corrisposto il premio dell'azione 3 della misura 14.1 del PSR Marche 2014-2022. Pertanto, il premio viene decurtato di 131,00€/UBA/anno per i "bovini" e in 21,00 €/UBA/anno per i "suini" ai beneficiari che attivano l'azione 3, anche in combinazione con altre azioni.

6. Dotazione finanziaria del bando

La dotazione finanziaria assegnata è pari ad € 5.900.000,00.